

Causa Poletti c. Italia – Prima Sezione – sentenza 2 febbraio 2023 (ricorso n. 50326/10)

Causa Leoni c. Italia – Prima Sezione – sentenza 2 marzo 2023 (ricorso n. 50338/10)

Causa L'ortofrutticola soc. coop. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 13 luglio 2023 (ricorso n. 35538/16)

Causa Bellotto e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 16 novembre 2023 (ricorsi nn. 5170/21 e altri)

Causa Vainieri e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 14 dicembre 2023 (ricorsi nn. 15550/11 e altri)

Diritto a un processo equo – Norma di legge che interviene retroattivamente a dirimere giudizi in corso - Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU la disposizione legislativa che offra l'interpretazione autentica di precedenti disposizioni con valore retroattivo e, pertanto, determina in senso sfavorevole ai ricorrenti l'esito di giudizi già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU la disposizione legislativa che – offrendo l'interpretazione autentica con valore retroattivo – stabilisce che le circolari INPS sul calcolo delle prestazioni dovute ai pensionati del settore aereo (c.d. Fondo Volo) siano valide ed efficaci in luogo di decreti ministeriali adottati in base a una precedente legge e, pertanto, determinino in senso sfavorevole ai ricorrenti l'esito di giudizio già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.

Fatto e diritto. Le prime due sentenze qui in rassegna ineriscono a casi identici a quello venuto all'esame della Corte EDU nelle sentenze *Maggio c. Italia* del 2011 (v. *Quaderno* n. 8 (2011), pag. 157) e *Stefanetti e altri c. Italia* del 2014 (v. *Quaderno* n. 11 (2014), pag. 125). Si trattava dell'applicazione retroattiva della legge finanziaria per il 2007 (n. 296 del 2006), il cui art. 1, comma 777, dava l'interpretazione autentica della convenzione italo-svizzera sui contributi pensionistici versati dai lavoratori italiani in Svizzera. La legge menzionata era intervenuta a risolvere questioni applicative sollevate in un giudizio già in corso e a determinarne l'esito in senso favorevole all'INPS. La Corte EDU constata la violazione – all'unanimità – dell'art. 6 CEDU, nonché dell'art. 1, Prot. 1. Riconosce ai ricorrenti (Irma Virginia Poletti ed Emanuele Leoni) somme a titolo sia di danno patrimoniale, sia morale sia ancora per le spese.

La terza sentenza concerne una vicenda identica a quella trattata dalla pronuncia *Silverfunghi c. Italia* del 2014 (v. *Quaderno* n. 11 (2014), pag. 125). Basti qui rammentare che negli anni '80 dello scorso secolo, la legge italiana contemplava provvidenze per le aziende agricole - mediante fiscalizzazioni e sgravi contributivi - una duplice riduzione dei contributi previdenziali che esse versavano per i propri dipendenti. Nel luglio 1988, l'INPS aveva emanato una circolare in cui dichiarava che le fiscalizzazioni e gli sgravi contributivi erano alternativi e non cumulativi. Quattro società agricole avevano agito in giudizio contro l'INPS nel 2000 e nel 2002. In primo grado e in appello avevano ottenuto ragione. Tuttavia nel novembre 2003, con la legge n. 326 fu stabilito che le provvidenze erano alternative e non cumulative. Sulla base della nova legge (interpretativa a effetti retroattivi), la Cassazione aveva accolto i ricorsi dell'INPS. Come nel precedente *Silverfunghi*, la Corte EDU ravvisa violato l'art. 6 CEDU, a motivo che la legge è intervenuta in favore di una parte a contenzioso aperto.

La quarta delle pronunce non offre precisi ragguagli di fatto. Essa rappresenta soltanto che i ricorrenti facevano valere una situazione identica a quella oggetto dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), vale a dire quella dedotta nella sentenza *Agrati c. Italia* del

2011. Siccome essi erano risultati soccombenti in virtù della legge interpretativa retroattiva, la Corte EDU constata all'unanimità la violazione dell'art. 6 CEDU (ma non quella dell'art. 1 Prot. 1).

I ricorrenti della quinta sentenza, invece, erano tutti *ex* dipendenti di compagnie aeree. Costoro – all'atto di cessare dal servizio – avevano scelto di riceverete il TFR in parte in capitale e in parte mediante una rendita periodica a carico del c.d. Fondo Volo (una gestione autonoma dell'INPS). La rendita, a loro avviso, doveva essere rivalutata sulla base di due decreti ministeriali (rispettivamente il n. 1338 del 1962 e n. 192 del 1981), a loro volta adottati in virtù di disposizioni di legge.

Viceversa, l'INPS aveva adottato criteri attuariali specifici, con diversi coefficienti di rivalutazione, meno favorevoli. Ne erano nati – pertanto – diversi contenziosi.

Con la legge finanziaria per il 2008 (la n. 244 del 2007, all'art. 1, comma 503), era stato stabilito che la rivalutazione delle prestazioni del Fondo Volo doveva essere effettuata secondo le determinazioni dell'INPS, che quindi dovevano ritenersi prevalenti sui decreti ministeriali; in tal senso si era orientata la Corte di cassazione nel dirimere definitivamente le controversie pendenti.

La Corte EDU, all'unanimità, constata la violazione dell'art. 6 CEDU, conformemente ai propri granitici precedenti (v. ancora, per tutti, *Maggio c. Italia* e *Agrati c. Italia* del 2011) e condanna la Repubblica italiana ad risarcire ai ricorrenti il danno sia materiale sia morale e rifondere loro le spese di giudizio.